

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CDN **(2011/2012)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 8 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA FERRO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US CF Vittorio Veneto) E DELLA SOCIETA' US CF VITTORIO VENETO (nota n. 9206/673pf10-11/AM/LG/qb del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 1° giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Sig.ra Patrizia Ferro, Presidente della Società USCF Vittorio Veneto, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché al punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti sono stati incolpati di aver omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione del 4.8.2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Sig.ra Ferro, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno dedotto di aver trasmesso la documentazione nei termini tanto da essere stati iscritti al campionato e, circa la dichiarazione relativa all'utilizzo dell'allenatore, di essere stati costretti ad inviarla nuovamente, in data 16.7.2010, in quanto la Divisione avrebbe comunicato agli stessi che quella depositata era stata distrutta nell'apertura del plico;
- rilevato che, a seguito dell'acquisizione del fascicolo presso i competenti organi, è emerso che la fideiussione è stata depositata il 19.7.2010, quindi tardivamente, così come la dichiarazione di avvalersi di un allenatore, rimanendo sfornita di prova la prospettazione circa la richiesta di un secondo invio della stessa per circostanze di cui non vi è traccia nel fascicolo (tantomeno desumibili dalla corrispondenza intercorsa) e sussistendo, a carico di chi ha interesse, un onere probatorio che non può ritenersi assolto con quelle che, allo stato, rimangono mere prospettazioni di parte;
- rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, l'aver ottenuto l'autorizzazione all'iscrizione non è circostanza indicativa, in assoluto, del deposito presso la Segreteria della Divisione di tutti i documenti nel rispetto del termine perentorio del 12.7.2010, la cui violazione, nel caso di specie, pur determinando l'applicazione di una sanzione pecuniaria, non implica l'automatica esclusione (invece

espressamente ed unicamente prevista per la mancanza della domanda di ammissione) dal campionato né impedisce di realizzare l'effetto sotteso alla tempestiva produzione documentale. Ciò tanto più laddove la stessa, ancorché tardiva, sia pervenuta nella data entro la quale la COVISOD deve comunicare l'esito dell'istruttoria e, comunque, prima del 23.7.2010, termine perentorio ultimo entro il quale devono essere effettuate le opportune integrazioni documentali (ad eccezione di quella relativa alla carenza di domanda), ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste (CU 81/10, pag. 6);

- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.

Infligge alla Sig.ra Patrizia Ferro la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(652) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE DE LORENZIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Salento Donne) E DELLA SOCIETA' ASD SALENTO DONNE (nota n. 10280/715pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Pasquale De Lorenzis, Presidente della Società ASD Salento Donne, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co.3, CGS, in relazione al punto 9), pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco di cui al punto 9) pag. 4, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pasquale De Lorenzis, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.

Infligge al Sig. Pasquale De Lorenzis l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Salento Donne l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(653) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABINA BALDINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Zensky Padova Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD ZENSKY PADOVA FEMMINILE (nota n. 10278/712pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Sabina Baldina, Presidente della ASD Zensky Padova Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00, della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7, ed in particolare della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese sempre il 31 maggio 2010 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche;
- rilevato che, alla riunione dell’8 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Sabina Baldina, della sanzione dell’inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Zensky Padova Femminile della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento eccependo l’insussistenza delle violazioni ascritte;
- ritenuto che tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e risulta per tabulas la sua inosservanza, così come comunicato dalla Co.Vi.So.D. in data 15 dicembre 2010. Di conseguenza l’inosservanza di tale obbligo determina l’imputazione degli addebiti;
- ritenuto che il CU 81/2010 impone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 250,00 per ciascun inadempimento;
- ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD Zensky Padova Femminile, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.

PQM

Infligge alla Signora Sabina Baldina l’inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD Zensky Padova Femminile l’ammenda di €250,00 (duecentocinquanta/00).

(654) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FRANCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpia Vignola Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD OLIMPIA VIGNOLA CALCIO (nota n. 10274/708pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Alfonso Franchini, Presidente della Società ASD Olimpia Vignola Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti 7) e 9), pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omissso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta e della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, di cui ai punti 7) e 9) pag. 4, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Alfonso Franchini, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- ritenuto che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha ammesso di aver inviato la documentazione concernente l'impianto omologato di giuoco solo in data 23 luglio 2010 e, inoltre, ha sostenuto di aver inviato in data 9 luglio 2010, in uno agli altri documenti, un assegno circolare di Euro 7/mila, in sostituzione della fidejussione;
- ritenuto che di detta trasmissione dell'assegno circolare non è stata fornita prova alcuna, non essendo tale la fotocopia del titolo allegata alla memoria;
- ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Alfonso Franchini l'inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Olimpia Vignola Calcio l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(655) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO CALVETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACP Cuneo San Rocco Femminile) E DELLA SOCIETA' ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE (nota n. 10282/716pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giorgio Calveti, Presidente della ASD Femminile Cuneo San Rocco, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omissso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
- rilevato che, alla riunione del 8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giorgio Calveti, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Femminile Cuneo San Rocco, della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omissso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà
- ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD Femminile Cuneo San Rocco, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giorgio Calvetti l'inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD Cuneo San Rocco Femminile, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(656) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MANGHISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD FilSPORT Castellana) E DELLA SOCIETA' ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 10277/711pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Leonardo Manghisi, Presidente della Società ASD FilSPORT Castellana, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9, pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, prevista dal punto 9, pag. 4 del citato C.U.;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Leonardo Manghisi, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Leonardo Manghisi l'inibizione di giorni 20 (venti) e alla Società ASD FilSPORT Castellana l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(657) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA VAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Women Civitavecchia FC) E DELLA SOCIETA' ASD WOMEN CIVITAVECCHIA FC (nota n. 10275/710pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Paola Vagnoni, Presidente della Società ASD Women Civitavecchia FC, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 7), pag. 4, e 4), pag. 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, di cui al punto 7) di pag. 4, e della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, di cui al punto 7) di pag. 4 del citato C.U.;
- rilevato che alla riunione odierna sono comparsi i deferiti i quali hanno chiesto di produrre le copie delle fidejussioni nel tempo prodotte ed hanno sostenuto che il CU n.

1 del 2.7.2010 consentiva alle squadre promosse in Serie B la conferma dell'allenatore non abilitato che aveva guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, concludendo per il proscioglimento;

- tenuto conto che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di cui sopra, perché tardiva, il difetto di prova in ordine a quanto sostenuto in merito alla conservazione dell'allenatore e, infine, ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Paola Vagnoni, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- considerato che le eccezioni sollevate dalla Procura federale devono trovare accoglimento essendo le deduzioni dei deferiti sprovvedute di prova;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge alla Signora Paola Vagnoni l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Women Civitavecchia FC l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(658) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO MENECHIN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Villanova) E DELLA SOCIETA' ASD UNION VILLANOVA (nota n. 10272/706pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Ivano Meneghin, Presidente della ASD Union Villanova, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 dello statuto sociale vigente;
- rilevato che, alla riunione dell'8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Ivano Meneghin, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Union Villanova della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Ivano Meneghin l'inibizione per giorni 20 (venti), ed alla Società ASD Union Villanova l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(659) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA CAREDDU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olbia Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD OLBIA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10270/703pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 Giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Antonella Careddu, Presidente della SS Olbia Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società SS Olbia Calcio Femminile per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00:
 - a) dell'assegno sostitutivo della fideiussione come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
 - b) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
- rilevato che, alla riunione dell'8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Antonella Careddu, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società SS Olbia Calcio Femminile della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento eccependo l'insussistenza delle suddette violazioni;
- ritenuto che tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto dalla documentazione prodotta dai deferiti, la Società risulta aver assolto all'onere sulla stessa gravante solo in data 3 settembre 2010 e, pertanto, tardivamente di talché l'inosservanza del termine di cui al richiamato CU 81/2010, avendo natura chiaramente perentoria, determina l'imputazione degli addebiti;
- ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società SS Olbia Calcio Femminile, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge alla Signora Antonella Careddu l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SS Olbia Calcio Femminile l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(660) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NEREO ZULIAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Valpo Pedemonte CF) E DELLA SOCIETA' ASD VALPO PEDEMONTE CF (nota n. 10269/702pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Nereo Zulian, Presidente e legale rappresentante della ASD Valpo Pedemonte CF, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 7) e 9) pagina 4 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta nonché della documentazione

attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, previsti rispettivamente dai punti 7 e 9 del citato Comunicato;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Nereo Zulian, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Signor Nereo Zulian l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Valpo Pedemonte CF l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(661) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ANSPI Marsciano CF) E DELLA SOCIETA' ANSPI MARSCIANO CF (nota n. 10267/698pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 27 Giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giovanni Marchini, Presidente della ASD ANSPI Marsciano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società ASD ANSPI Marsciano per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00:
 - a) della documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati pari ad euro 600,00;
 - b) della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione;
 - c) della dichiarazione di disponibilità del campo come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
 - d) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
 - e) della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa pari ad euro 250,00.
- rilevato che, alla riunione dell'8 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giovanni Marchini, della sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 10 ed alla Società ASD ANSPI Marsciano, della sanzione dell'ammenda di € 1.250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD ANSPI Marsciano, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giovanni Marchini l'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla Società ASD ANSPI Marsciano l'ammenda di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

(68) – APPELLO DELLA SOCIETA' US POGGIBONSI Srl AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ROSARIO BUETI (dirigente), INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 2 del 7.7.2011).

Con atto del 20.7.2011, il Sig. Rosario Bueti, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della US Poggibonsi Srl, e la stessa US Poggibonsi Srl hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 2 del 7.7.2011, con la quale la CDT presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto al primo la inibizione per mesi 8 (otto) ed alla seconda l'ammenda di € 1.000,00.

Gli appellanti si limitano a lamentare la eccessività delle sanzioni inflitte, prospettando che i fatti che hanno dato origine al deferimento – ovvero l'utilizzo in gare ufficiali, ancorché del settore giovanile, di calciatori non aventi titolo a parteciparvi per requisiti di età – avrebbero dovuto determinare pene più contenute, e, pertanto, chiedono la riforma della decisione in tal senso, anche in ragione di precedenti significativi giurisprudenziali in tal senso.

Nel premettere che le decisioni assunte da questa Commissione in diversi procedimenti, come sovente affermato, non costituiscono precedenti vincolanti per la stessa, anche per la singolarità di ogni questione trattata, è bene rilevare che se è vero che alla Società appellante è richiesto un maggior grado di professionalità nelle scelte tecniche, anche in ragione della lega di appartenenza, è altresì vero che i fatti dei quali sono stati incolpati i deferiti si sono sviluppati per un periodo temporale abbastanza limitato, di talché si ritiene che la sanzione della inibizione possa essere ridotta, ferma restando, invece, la congruità dell'ammenda. In tal senso il reclamo può essere accolto parzialmente.

P.Q.M.

In riforma della decisione impugnata, riduce la inibizione inflitta al Sig. Rosario Bueti a mesi 3 (tre).

Nulla per la tassa non versata.

(69) – APPELLO DELLA SOCIETA' UPD SANTENESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MARCO CASORZO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 6 del 15.7.2011).

Con reclamo del 22.7.2011, la UPD Santenese ed il suo Presidente, anche in proprio, Sig. Marco Casorzo hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 6 del 15.7.2011, con la quale la CDT presso il CR Piemonte – Valle d'Aosta ha inflitto al Sig. Marco Casorzo la inibizione per mesi tre (3) ed alla Società l'ammenda di € 500,00 per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione agli artt. 35 e 38, co. 1, Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 NOIF, per avere indicato, in qualità di Presidente della USD Santenese, nelle distinte di gara giocate il 29.8 e 5.9.2010, il Sig. Vincenzo Piazzolli quale allenatore, nonostante la collaborazione fosse di mero fatto, e per averlo inserito nella richiesta di tessera impersonale accompagnatoria della Società.

I deferiti lamentano l'ingiustizia della decisione sostenendo, innanzitutto, che la normativa di cui si assume la violazione con il deferimento non sarebbe applicabile alla Società ed al Presidente in quanto regolante esclusivamente il Settore Tecnico, ed in secondo luogo che, ai sensi dell'art. 38, co. 4, di detto Regolamento le prestazioni del Piazzolli sarebbero

state fruite, in primis, proprio dalla deferita, non ricorrendo pertanto la relativa contestazione. I reclamanti sostengono, altresì, che nessuna norma vieterebbe la contestuale copertura del ruolo di dirigente accompagnatore e di quello di tecnico ed infine che, comunque, le sanzioni applicate sono eccessive rispetto alle violazioni ascritte, tenuto conto dell'ambito dilettantistico e del limitato periodo nel quale sono maturate.

Alla riunione dell'8.9.2011, alla quale sono rimasti assenti i deferiti, la Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione impugnata.

In via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità del reclamo proposto dalla Società, in quanto il relativo atto è stato sottoscritto da soggetto inibito, quindi privo dei poteri di rappresentanza del sodalizio, e, pertanto, l'impugnazione può essere ritenuta ammissibile solo relativamente alla posizione personale del Sig. Casorzo.

Nel merito, il reclamo è infondato.

Dal tenore delle difese svolte non emerge una contestazione dei fatti storici per cui si procede, risultando quindi pacifici gli addebiti ascritti ai deferiti, quanto una diversa interpretazione che, secondo i propositi del reclamante, ne impedirebbe la sussunzione nelle fattispecie contestate. Tanto premesso si rileva che lettura organica delle norme la cui violazione è stata posta a base dell'atto di deferimento impedisce di tenere scissi gli artt. 1, co. 1, CGS, 35 e 38, co. 1, Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 NOIF, il cui combinato disposto individua naturalmente le responsabilità del Presidente e della Società per avere consentito al Piazzolli, all'epoca dei fatti dirigente della seconda, di assumere la conduzione tecnica della squadra senza essere tesserato come tecnico. È evidente che l'aver consentito ad un proprio dirigente di svolgere una diversa attività, che invece esige il tesseramento speciale come tecnico, integra la violazione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità in relazione allo specifico comportamento di cui è stata contestata la violazione, di talché dette norme non possono che essere lette unitariamente.

Infondato è, altresì, il motivo con il quale i deferiti si dolgono che nella quantificazione della sanzione abbia influito la contestata violazione dell'art. 38, co. 4, NOIF che, invece, risulta essere rivolta, sostanzialmente, al solo Piazzolli.

La decisione risulta corretta anche relativamente alla quantificazione delle sanzioni, tenuto conto del ruolo apicale ricoperto dal Sig. Casorzo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società UPD Santenese e rigetta il reclamo proposto dal Sig. Marco Casorzo.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Arturo Perugini

69

Pubblicato in Roma il 8 settembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete